

Codice DB1202

D.D. 23 dicembre 2010, n. 348

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Lanzo Torinese. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R. relativa al fabbricato distinto al C.T. al Foglio 9, mappale 505, sub. 2. Proprietaria Sig.ra Cargnino Marcella.

PREMESSO CHE

La Sig.ra Cargnino Marcella, in qualità di proprietaria, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per la chiusura di un balcone posto al primo piano del fabbricato distinto al C.T. del Comune di Lanzo T.se al foglio 9, mappale 505, sub 2, posto ad una distanza minima di m 19,25 dalla più vicina rotaia (m 16,65 dal piede del rilevato ferroviario).

Contestualmente alla richiesta, la Sig.ra Cargnino Marcella, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura.

Le opere, oggetto di richiesta di deroga, consistono nella chiusura di un balcone posto al primo piano di un fabbricato adibito a civile abitazione al fine di creare un vano ripostiglio, e sono previste all'interno della sagoma attuale dell'edificio.

Unitamente alla domanda è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Lanzo T.se, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 17/02/2010 con prot. n. 1618.

Come prescritto dall'art. 4 del citato D.P.G.R., il 22/10/2010 il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota n. 19774 637/DEF, acquisita agli atti con prot. n. 7591/DB1200 del 25/10/2010, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi: ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato D.P.G.R., è stata allegata copia dello stralcio planimetrico dell'area in questione dalla quale si evince che l'eventuale futuro raddoppio della linea è previsto in affiancamento al binario esistente, sul lato opposto a quello di proprietà del Richiedente.

In data 12/11/2010, con nota prot. n. 8083 DB1200, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 7/2005.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.G.R., il 12/11/2010 con nota prot. n. 8084 DB1200, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza.

In data 29/11/2010 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 2799, acquisita agli atti con prot. n. 8674/DB1200 del 07/12/2010, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

Il 07/12/2010 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza del tecnico incaricato, e del rappresentante del G.T.T, ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del citato D.P.G.R., nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata. Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

L'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 3 della L.R. n. 31/06; e dall'art. 8, comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

le opere oggetto di richiesta di deroga non riducono ulteriormente l'attuale distanza minima del fabbricato dal piede del rilevato ferroviario;

Sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino-Ceres ed il parere favorevole del Comune di Lanzo T.se come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/97;

visti gli art. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

vista la nota del Comune di Lanzo T.se con prot. n. 1618 del 17/02/2010;

vista la nota del G.T.T. prot. n. n. 19774 637/DEF del 22/10/2010;

viste le note di questo Settore prot. n. 8083 e 8084/DB1200 del 12/11/2010;

vista la nota dell'U.S.T.I.F. prot. n. 2799 del 29/11/2010;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 07/12/2010;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, alla Sig.ra CARGNINO Marcella, in qualità di proprietaria, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per la chiusura di un balcone posto al primo piano del fabbricato distinto al C.T. del Comune di Lanzo T.se al foglio 9, mappale 505, sub 2, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 25/10/2010.

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti